



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 04/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 810

Approvazione “Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale - Linee di indirizzo a valere per l’anno 2014”.

Il Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, avv. Domenica Gattulli e confermata dal Direttore dell’Area Finanze e Controlli, dott. Angelosante Albanese, nonché dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto segue.

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata da un ruolo rilevante delle compagini societarie, in qualità di strumenti operativi dell’Amministrazione finalizzati al conseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale assetto necessita di efficaci strumenti di governance, capaci di assicurare all’Ente regionale un adeguato esercizio delle proprie prerogative di socio, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo che siano idonei a guidare le società verso il perseguimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione.

Sul caso di specie, da ultimo, è intervenuta la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), la quale ha introdotto una serie di misure limitative nei confronti di enti, e società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche (art. 1, commi da 550 a 562). Tale norma ha, inoltre, operato una sensibile revisione del sistema di razionalizzazione della spesa per le società partecipate, con l’abrogazione di alcune norme del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che avevano stabilito alcune modalità applicative per il relativo contenimento.

Sotto il profilo ricostruttivo relativo alla normativa vigente, si consideri che il tema della gestione delle risorse umane nelle società pubbliche ha assunto sempre maggiore rilievo e complessità, già a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 18 co. 2-bis del D.L. 112/2008, il quale ha dettato le prime disposizioni in materia.

La norma è stata, da ultimo, sostituita dall’art. 1 co. 557 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre

2004, n. 311.

Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio- assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale”.

Pertanto, assume un ruolo indispensabile l'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, in quanto le società partecipate, le agenzie e gli altri enti strumentali sono tenuti ad applicare il regime vincolistico a carico dell'Ente controllante in materia di personale ed, altresì, le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali, del trattamento economico ed indennitario e dei tetti di spesa per consulenze. Diversamente, in capo alle sole società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica non gravano i blocchi da attuarsi mediante gli strumenti innanzi citati, sebbene si disponga che l'Amministrazione controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, debba stabilire modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, da adottarsi con propri provvedimenti.

La Legge di Stabilità ha apportato ulteriori novità modificando l'art. 3-bis, co. 6 (ultimo periodo) del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. Nonostante abbia soppresso l'obbligo, posto espressamente in capo alle società in house, di rispetto del Patto di Stabilità Interno (l'art. 1, co. 559, lett. a) ha abrogato il co. 5 del citato Decreto Legge), ha puntualizzato l'applicazione dei vincoli in materia di personale. Resta fermo l'obbligo per le società affidatarie in house di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento delle risorse umane e per il conferimento degli incarichi secondo i criteri dell'art. 35, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (accesso con procedure selettive ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale, pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità, economicità). Dette società devono, inoltre, adottare propri provvedimenti ai fini del rispetto degli obblighi dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'Ente controllante, ai sensi del già menzionato art. 18, co. 2-bis, del D.L. n. 112/2008.

A tale quadro normativo, si aggiungono le modifiche, apportate sempre dalla L. n. 147/2013 (art. 1 co. 562), al D.L. n. 95/2012, recante misure per la revisione della spesa pubblica. Sono abrogate e modificate alcune disposizioni del Decreto (abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4; modifica dell'art. 4 co. 4). Si consideri, infatti, che sono soppressi gli obblighi di dismissione/scioglimento delle società strumentali che abbiano conseguito, nell'anno 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato; l'obbligo, in capo all'Ente controllante, di attuare piani di razionalizzazione delle medesime società. La designazione di due membri su tre del Consiglio di amministrazione della società tra i dipendenti dell'Ente controllante si applica alle società il cui fatturato per l'anno 2011, nei confronti dell'Amministrazione vigilante, ecceda il 90% dell'intero ricavo.

Sono, altresì, sopresse le misure e le modalità stabilite dal Decreto in ordine ai limiti relativi alle

assunzioni con contratti a tempo determinato e co.co.co., tetti del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti da applicarsi alle società con i requisiti di ricavo già menzionati.

Nel contesto della vigente normativa è stata attivata apposita procedura di ricognizione ai sensi dell'art. 3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, anche alla luce delle disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 e D.L. n. 174/2012. La ricognizione costituisce, altresì, presupposto indispensabile nella prospettiva della razionalizzazione e revisione della spesa, per definire e qualificare il perimetro applicativo delle vigenti disposizioni secondo lo specifico profilo di ciascun organismo rientrante nel campo di applicazione.

All'esito della ricognizione, l'assetto delle società e degli enti che sono sottoposti ai poteri di indirizzo, programmazione e controllo da parte dell'Amministrazione regionale, sono di seguito elencati:

Società in house:

- InnovaPuglia SpA;
- PugliaSviluppo SpA;

Società Strumentali:

- Puglia Valore Immobiliare Srl;

Società controllate che svolgono servizi di interesse generale a valenza regionale:

- Acquedotto Pugliese Spa;
- Aeroporti di Puglia Spa;

Altre Società comunque partecipate:

- Terme di Santa Cesarea Spa;
- STP Brindisi Spa;
- STP Terra d'Otranto Spa;

Enti strumentali, Agenzie regionali:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio - A.DI.SU.;
- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità - A.RE.M.;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.;
- Agenzia regionale per la sanità - A.RE.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e
- A.R.T.I.; innovazione -
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali A.R.I.F.;

Altre istituzioni e fondazioni vigilate dalla Regione Puglia

Tutto ciò premesso, risulta necessario definire per i soggetti sopra riportati disposizioni di contenimento e riduzione della spesa ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, individuando gli interventi e le misure attuative necessarie, in relazione alle novità in materia introdotte dal legislatore.

Si ravvisa essere, altresì, indispensabile dare complessiva applicazione ai criteri e ai principi dell'attività amministrativa di buon andamento e imparzialità, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di reclutamento delle risorse umane e di affidamento degli incarichi esterni secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Per quanto fin qui esposto si propone, pertanto, all'esame della Giunta regionale, l'approvazione delle allegato "Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale", a valere per l'anno 2014 e, comunque, sino all'emanazione di

un nuovo atto di indirizzo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 26 dell' 8 agosto 2013, recante le disposizioni relative ad "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013".

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta presentate dal Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli, del Direttore dell'Area Finanze e Controlli, dott. Angelosante Albanese, nonché del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Davide F. Pellegrino;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentate dal Presidente della Giunta Regionale;

- di approvare le "Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale - Linee di indirizzo a valere per l'anno 2014";

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Puglia, sezione 'Amministrazione Trasparente';

- di demandare al Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, valutando altresì ogni utile iniziativa volta a promuoverne la conoscenza e l'attuazione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola